

ORDINANZA N. 20

Potenziamento Venezia Trieste – Soppressione dei Passaggi a Livello nei comuni di San Donà di Piave (VE) e Ceggia (VE)

(CUP J34H16000620009)

PROGETTO DEFINITIVO

Avvio della procedura per l'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e s.m.i.

Il Commissario

- Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 ha previsto nell'art. 4, comma 1, come sostituito dal Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, l'individuazione, mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, degli *interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale* e la contestuale nomina di Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi medesimi;
- Visto il D.P.C.M. del 16 aprile 2021 – pubblicato nel sito web del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (oggi “*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*”), in data 4 giugno 2021 e notificato con nota del Capo di Gabinetto del medesimo Ministero in pari data – che ha individuato nell'allegato elenco 1 allo stesso decreto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DL 32/2019 convertito con modificazioni dalla legge 55/2019, tra gli altri, il “*Potenziamento Linea Venezia-Trieste*”;
- Visto l'art. 2 del sopra citato D.P.C.M., con il quale è stato nominato l'Ing. Vincenzo Macello, Dirigente di RFI, Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali individuati dall'art. 1 del medesimo decreto;
- Vista la C.O. n. 600/AD del 14 ottobre 2021, con la quale RFI S.p.A. ha emesso le Linee Guida “*L'iter procedurale dei Progetti in gestione commissariale*” per il corretto svolgimento dell'iter procedurale dei progetti affidati alla gestione dei Commissari straordinari di cui all'art. 4 del DL 32/2019, nonché dei progetti inseriti nell'Allegato IV del DL 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021;
- Vista l'Ordinanza n. 1 del 02 agosto 2021, con la quale il Commissario ha adottato le



disposizioni organizzative in forza delle quali opera nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della normativa dell'Unione Europea e nei limiti delle risorse disponibili ai sensi della legislazione vigente e dell'art. 4, commi 1 e 2, del DL 32/2019;

- Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il quale stabilisce che “... *L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo...*”;
- Visto il comma 1-*quater* dell'art. 44, del D.L. 77/2021, introdotto dall'art. 33 del DL 13/2023, il quale stabilisce che “*Le procedure di approvazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui al comma 1 del presente articolo e all'articolo 53-bis del presente decreto per i quali sia stato nominato un Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, anche eventualmente suddivisi in lotti funzionali, possono essere avviate dal Commissario straordinario o dalla stazione appaltante anche nel caso in cui la disponibilità dei finanziamenti sia limitata al solo progetto di fattibilità tecnica ed economica. In tale ipotesi, fermi restando gli effetti dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, decade qualora, entro sei mesi dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, il Commissario straordinario non adotti apposita ordinanza attestante l'assegnazione dei finanziamenti necessari per la realizzazione degli interventi*”;
- Visto il Contratto di Programma RFI-MIT 2022-2026 parte Investimenti, tabella A



– “Portafoglio Investimenti in corso e programmatici”, sub-tabella A09-Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale”;

- Vista la Relazione istruttoria del Responsabile della Direzione Investimenti Area Nord-Est di RFI, con la quale si propone al Commissario straordinario l'avvio dell'iter autorizzativo del progetto “*Soppressione dei Passaggi a Livello nei comuni di San Donà di Piave (VE) e Ceggia (VE)*”, con i tempi e le modalità stabilite nell'art. 4, comma 2, del DL 32/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 55/2019 e s.m.i..

PRESO ATTO CHE:

- *Sotto l'aspetto procedurale:*
- con nota prot. 2049 del 24 febbraio 2017, la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Veneto, a seguito di istanza di Verifica dell'interesse culturale trasmessa dalla Società Ferservizi in data 21 dicembre 2016, ha dichiarato l'insussistenza dell'interesse culturale di cui agli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. per l'immobile denominato “C.C. Km. 41+900, Linea Mestre Trieste” sito in Ceggia (VE);
- con nota prot. RFI-DIN-DINE.VE\A0011\P\2021\442 del 9 dicembre 2021, RFI ha inviato il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) al Provveditorato OO.PP per il Veneto, Trentino AA e Friuli - Venezia Giulia, per acquisire il parere di competenza, rilasciato con voto n. 19 in data 1 marzo 2022;
- con nota prot. RFI-NEMI.DIN.DINE.TS.VE\A0011\P\2022\74 del 12 agosto 2022, RFI ha trasmesso alla Regione Veneto l'istanza per l'avvio della Valutazione Preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9-*bis*, del D.lgs 152/2006;
- con nota prot. prot. 428300 del 16 settembre 2022, la Regione Veneto ha comunicato a RFI che la proposta progettuale, non comportando impatti significativi a carico delle componenti ambientali, non deve essere sottoposta a successive procedure di Valutazione Ambientale (Verifica di assoggettabilità a VIA o VIA);
- con nota prot. AGCN.VP.58040.16.U del 27 agosto 2019, Italferr ha trasmesso uno specifico Studio Archeologico alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (SABAP) per l'area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso e ha chiesto alla stessa, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 (oggi abrogato dal D.Lgs. 36/2023), il rilascio del parere di competenza;



- con nota prot. 30720 del 22/11/2019 la SABAP dell'Area Metropolitana di VE e le provincie di Belluno Padova e Treviso ha riscontrato la richiesta chiedendo di attivare la procedura di Verifica preventiva dell'interesse Archeologico e prescrivendo l'esecuzione di una serie di trincee e/o sondaggi preliminari sulle aree interessate dalle lavorazioni di progetto;
- con nota prot. AGCN.VP.0105437.21.U del 11/10/2021, Italferr ha comunicato alla SABAP l'avvio delle indagini archeologiche, in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla nota sopra citata;
- con nota prot ACGN.PMBRVT.54876.22.U del 10 maggio 2022, a seguito della conclusione delle indagini avvenuta in data 30 marzo 2022, Italferr ha trasmesso alla SABAP per l'area Metropolitana di Venezia e le provincie di Belluno, Padova e Treviso la documentazione tecnico-scientifica definitiva, al fine di consentire alla stessa di esprimere il proprio parere finale di competenza;
- a seguito di approfondimenti progettuali e tenuto conto delle modifiche introdotte all'opera sostitutiva progettata per la soppressione del PL a San Donà di Piave, in via Formighè, rispetto a quanto precedentemente trasmesso alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di VE e le provincie di Belluno, Padova e Treviso, RFI con nota prot. RFI-VDO.DIN.DINE.TS.VE\A0011\P\2023\341 del 12/12/2023, ha chiesto alla stessa SABAP il parere di competenza circa l'assoggettabilità dell'opera a verifica preventiva dell'interesse archeologico;

DISPONE

Art. 1

Il progetto definitivo del “*Soppressione dei Passaggi a Livello nei comuni di San Donà di Piave (VE) e Ceggia (VE)*” è avviato alla procedura di approvazione secondo quanto previsto all'art. 4, comma 2, del DL 32/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 55/2019 e s.m.i., e dall'art. 44, comma 1-*quater*, del DL 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 e s.m.i.

Art. 2

Nella procedura di cui all'art. 1 della presente Ordinanza si esprimono, alla luce delle competenze individuate nella Tabella “A” richiamata al successivo art. 3:



1. Ministero della Cultura
 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso;
2. Ministero della Difesa
 - Comando Trasporti e Materiali – Reparto Trasporti - Ufficio Movimento e Trasporti
 - Comando Forze Operative Nord
3. Regione Veneto
 - Presidente
 - Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio - Direzione Pianificazione Territoriale:
 - Unità Organizzativa Urbanistica
 - Unità Organizzativa Pianificazione Territoriale Strategica e Paesaggistica
 - Area Tutela e Sicurezza del Territorio - Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso:
 - Unità Organizzativa VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV
4. Città Metropolitana di Venezia
 - Sindaco Metropolitano
 - Servizio Viabilità - Unità Operativa Concessioni – Autorizzazioni – Tributi
5. Comune di Ceggia (VE)
 - Sindaco
 - Settore Tecnico
6. Comune di San Donà di Piave (VE)
 - Sindaco
 - Patrimonio, Protezione Civile, Infrastrutture e Reti tecnologiche Viabilità e Mobilità Urbana
7. Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali
8. Consorzio di Bonifica Veneto Orientale

per il rilascio delle valutazioni/determinazioni sul progetto definitivo, entro il termine di sessanta (60) giorni, decorso il quale le stesse si intendono acquisite con esito positivo;

9. Enti Interferiti:
 - Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi – V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.



- Terna S.p.A.
- TIM S.p.A.
- Fastweb S.p.A.
- Iliad Italia S.p.A.
- Italgas S.p.A.
- Vodafone Italia S.p.A.
- Ascopiave S.p.A.
- Serenissima Gas S.p.A.
- Edison S.p.A.
- E-distribuzione S.p.A.
- 2i Rete Gas S.p.A.
- Open fiber S.p.A.
- Wind Tre S.p.A.
- Snam Rete Gas S.p.A.
- AcegasApsAmga S.p.A.
- Enel Sole S.r.l.
- Ultranet S.r.l.
- Nextpower Development Italia S.r.l.
- Acque Risorgive Consorzio di Bonifica
- AP Reti Gas S.p.A.
- AP Reti Gas Nord Est S.r.l.
- AGSM AIM S.p.A.
- Eni S.p.A.
- Irideos S.p.A.
- Fibercop S.p.A.
- Infratel Italia S.p.A.

per esprimersi entro sessanta (60) giorni sul progetto stesso, su quanto necessario alla risoluzione delle interferenze e al relativo cronoprogramma di risoluzione.

Art. 3

Per l'espressione di quanto di competenza delle Amministrazioni e soggetti indicati all'art. 2 della presente Ordinanza, il Referente di Progetto di RFI è autorizzato:

- all'invio contestuale del progetto del "*Soppressione dei Passaggi a Livello nei comuni di San Donà di Piave (VE) e Ceggia (VE)*", corredato da copia della presente Ordinanza e da apposita Tabella "A" nella quale è indicata per ciascuna Amministrazione/soggetto la normativa di riferimento in rapporto alla valutazione e/o determinazione da assumere



da parte degli stessi, evidenziando in occasione di tale invio che il termine indicato nel precedente art. 2, decorrerà dalla data di ricezione della nota di trasmissione del progetto;

- a dare pubblicità, nella stessa data dell'invio del progetto, ai sensi della legge 7 agosto 241/1990 dell'avviso di avvio del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, con le formalità previste dell'art. 11, comma 2, e dall'art. 16, commi 4 e 5, del DPR 327/2001 e s.m.i., per garantire la partecipazione dei soggetti pubblici o privati proprietari dei beni immobili da espropriare e/o asservire e notificare gli stessi che il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera decorrerà dalla data di approvazione del progetto definitivo da parte del Commissario straordinario d'intesa con il Presidente della Regione ai fini urbanistico-localizzativi.

Art. 4

La presente Ordinanza è pubblicata nelle pagine del sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Osserva Canter" e di FS Italiane dedicate all'opera commissariata.

Il Commissario straordinario
Vincenzo Macello